

Roma, 14 ottobre 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

Al Ministro per lo Sport e per le Politiche
Giovanili

e, p.c. CONI

Ai tesserati FIDS

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello sport decreto 13 ottobre 2020 - Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. - Richiesta di chiarimenti.

Il DPCM 13 ottobre 2020, recante “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” ha previsto, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), il comma 6 che così recita: “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

.....

*lettera g) lo svolgimento degli sport di contatto, **come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito**, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; **sono invece vietate tutte le agre, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale**; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale provvedimento del Ministro dello Sport di cui al primo periodo”.*

Il D.M. in oggetto, di pari data, contenente l'individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, nel considerare che, “*ai limitati fini del divieto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera g) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sono da considerare discipline sportive «da contatto» quelle che prevedono durante lo svolgimento dell'attività sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste*

dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19” ha inserito nella tabella allegata e deputata alla individuazione dei c.d. “sport di contatto” dal n.25 al n.32 le seguenti discipline di danza sportiva:

- Danza Sportiva Danza Sportiva paralimpica;
- DANZE ACCADEMICHE (Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati);
- DANZE ACCADEMICHE (Danza classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico);
- DANZE COREOGRAFICHE (Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie);
- DANZE COREOGRAFICHE;
- DANZE INTERNAZIONALI (Danze Freestyle: Danze Caraibiche, Danze Argentine, Hustle, Show Coppie e Formazioni);
- DANZE INTERNAZIONALI (Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni);
- DANZE INTERNAZIONALI (Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni);
- DANZE NAZIONALI: Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer, Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni;
- DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali;
- STREET DANCE: Urban Dance: Hip Hop, Break, Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati.

Nel suddetto elenco, accanto alla voce “disciplina” riferita all’indicazione dello sport in esame, è presente la colonna “note” ove si legge, per tutte le sopraelencate discipline di danza sportiva così come per altre discipline sportive che **“Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale”**.

Su tale “nota” presente solo nell’elenco allegato si vuole attirare l’attenzione sotto un duplice profilo:

- 1) La norma portante (cioè l’art. 1, comma 6, lettera g) del DPCM) **consente**, per gli sport di contatto lo svolgimento di attività da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, limitandosi a rinviare al separato DM l’individuazione di dette discipline “di contatto”. Per le stesse, viceversa, sono **vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività aventi carattere amatoriale**.

La ratio della norma è chiara: essa riconosce agli Enti sportivi preposti e riconosciuti dal CONI la capacità di gestire l’emergenza con sufficiente attenzione e qualità, così da non determinare il fermo delle attività di alto livello, sia pure da svolgersi nel rispetto della normativa di prevenzione.

Analoga competenza non è riconosciuta all'attività "amatoriale" per la quale, quindi è da ritenere più alto il rischio di contagio, stanti le modalità organizzative non sufficientemente controllabili e regolabili.

Se così è, il DM deve limitarsi ad individuare quali siano gli "sport di contatto" senza poter aggiungere, in "nota", una specifica tale da alterarne radicalmente la natura e la modalità tecnica di svolgimento.

Parlare delle discipline di Danza da svolgersi "individualmente" è dizione priva di significato in termini tecnico-sportivi, posto che le discipline di cui sopra semplicemente non esistono individualmente.

Sotto il profilo giuridico, si tratta di disposizioni che violano l'art.1 della L n.280/2003 e violano altresì lo stesso DPCM del 13 ottobre che non ha demandato al Ministero la facoltà di alterare le modalità tecniche di svolgimento dei singoli sport.

- 2) La classificazione del CONI colloca la Danza Sportiva in generale tra gli Sports individuali (come d'altronde riportato nelle linee guida degli sport di squadra definito dal Dipartimento dello Sport). La scrivente Federazione ha avuto modo di evidenziare in passato alle Autorità in indirizzo come nel caso della Danza Sportiva di coppia sia corretto parlare di "unità competitive". Le unità competitive delle discipline di coppia, già dai più bassi livelli di avviamento alla danza sportiva, sono formate da atleti in composizione fissa per le categorie giovanili (ovvero le stessa per tutte le fasi di allenamento e gara oltre ad essere censita a livello di tesseramento quindi conosciute) mentre, per le categorie di adulti e seniores, oltre ad essere a composizione fissa la coppia è composta nella maggioranza dei casi da congiunti.
- 3) La erronea notazione che si legge nella tabella e che si segnala con la presente, produrrebbe semplicemente l'effetto di vietare tout court la disciplina, posto che, come detto, non ha significato in termini sportivi. Ciò andrebbe a colpire in maniera profonda oltre 30.000 atleti che praticano la Danza Sportiva a livello agonistico e le proprie associazioni sportive che già hanno messo in atto, investendo proprie risorse umane e finanziarie, tutte quelle forme di prevenzione al contagio da COVID 19 nel rispetto del Protocollo Applicativo di Sicurezza emanato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, pubblicato sul sito nazionale ed in vostro possesso.
- 4) Peraltro, sotto il profilo della salute pubblica che certamente il provvedimento in oggetto intende tutelare, non si comprende quale possa essere la differenza tra discipline come il Beach Volley (che si ricorda viene praticato al chiuso nei mesi invernali) e, appunto le discipline di danza di coppia, per come sopra descritte.

Alla luce di quanto sopra, si chiede un intervento chiarificatore sull'applicazione delle limitazioni inserite nel decreto di individuazione delle discipline da contatto ovvero se applicabili solamente alla pratica amatoriale o estese a tutto il comparto agonistico federale.

Con osservanza.

Il Presidente Federale
MICHELE BARBONE